



N. 188 - ottobre 2017

La legge tedesca per il miglioramento dell'applicazione delle norme sulle reti sociali

Il 1° ottobre 2017 è entrata in vigore in Germania una Legge contro le *fake news* e l'odio in rete ([Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG](#))¹, varata in aprile dal Governo Merkel su proposta del Ministro per la Giustizia e la Tutela dei Consumatori Heiko Maas (Spd).

La legge è stata approvata il 30 giugno 2017 al Bundestag dalla coalizione CDU/CSU e SPD (<http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/815/81582.html>) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Federale n. 61 del 7 settembre 2017 ([BGBl. I S. 3352](#))².

Sulla legge il Bundesrat ha deliberato di non richiedere la convocazione della Commissione di conciliazione di cui all'articolo 77, par. 2, della Legge fondamentale tedesca ([seduta plenaria n. 959 del 7 luglio 2017](#), punto 103 all'Ordine del giorno).

Il provvedimento, finalizzato al 'miglioramento dell'applicazione della legge sulle reti sociali', si compone di **3 articoli** che - in estrema sintesi - postulano 3 principali obblighi a carico del fornitore di servizi nelle reti sociali, stabilendo le relative sanzioni in caso di mancata osservanza. I principali obblighi riguardano:

1. l'elaborazione di una relazione semestrale sul trattamento dei reclami concernenti i contenuti illegali;
2. la rimozione o il blocco di tali contenuti entro un tempo definito;
3. l'individuazione del soggetto ricevente servizi in Germania.

In particolare, l'**articolo 1** definisce l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni.

Nello specifico, il par. 1 (§ 1 *Anwendungsbereich*) stabilisce che esse si applichino ai *provider* di servizi telemedia operanti a scopo di lucro su piattaforme Internet progettate per consentire la condivisione di contenuti tra utenti o per rendere pubblici tali contenuti (*social networks*). La norma specifica che, ai sensi della legge, non sono da considerarsi quali reti sociali né le piattaforme offerenti contenuti giornalistici o editoriali la cui responsabilità è riconducibile al fornitore di servizi, né quelle progettate per consentire la comunicazione individuale o la diffusione di contenuti specifici. Il comma 2 esonera dagli obblighi introdotti dai parr. 2 e 3 (*cfr. oltre*) i *provider* di SN con meno di 2 milioni di utenti registrati sul territorio nazionale.

Il par. 2 (§ 2 *Berichtspflicht*) disciplina il cd. 'obbligo di segnalazione', ovvero l'obbligo, introdotto in capo ai fornitori di reti sociali che ricevano oltre 100 reclami annui in ordine a contenuti illegali pubblicati sulle proprie piattaforme, di produrre una relazione semestrale in

¹ Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG).

² Alla seguente URL <https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/NetzDG.html> è possibile accedere: al testo del disegno di legge governativo; alla versione in lingua inglese del testo della legge; ad una serie di dichiarazioni ufficiali rilasciate sul provvedimento in esame da parte di diverse organizzazioni ed enti (ad es. Facebook Germany, Google, Youtube).

lingua tedesca sulla gestione di tali reclami, da pubblicarsi sulla Gazzetta federale e sul proprio sito web entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento. Le relazioni pubblicate sul sito web del *provider* dovranno essere facilmente riconoscibili, direttamente accessibili e permanentemente disponibili. Esse dovranno, inoltre, contenere:

1. un'illustrazione di carattere generale sugli sforzi compiuti dal *provider* per eradicare dalla piattaforma l'attività penalmente punibile;
2. la descrizione dei meccanismi di presentazione delle denunce riguardanti i contenuti illegali, nonché i criteri applicati per decidere se eliminarli o bloccarli;
3. il numero dei reclami pervenuti nel periodo di riferimento, distinti a seconda della tipologia del denunciante (se organismi di reclamo o singoli utenti) e il motivo della denuncia;
4. informazioni sull'organizzazione, le risorse, la specializzazione e la competenza linguistica del personale impiegato nelle unità responsabili per il trattamento dei reclami, nonché sulla formazione e il supporto dei responsabili del trattamento dei reclami;
5. indicazioni circa l'appartenenza alle associazioni di settore e all'eventuale presenza di servizi di reclamo;
6. il numero di reclami per i quali è stato consultato un organismo esterno ai fini dell'assunzione della relativa decisione;
7. il numero di reclami nel periodo di riferimento che hanno determinato la cancellazione o il blocco del contenuto in questione, suddivisi in base alla tipologia del denunciante, alla ragione della denuncia e ad altri specifici parametri;
8. il lasso di tempo intercorso tra il ricevimento della denuncia e il blocco o la cancellazione del contenuto illegale;
9. le modalità di informazione del denunciante circa la decisione adottata.

Il par. 3 (§ 3 *Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte*) disciplina la gestione dei reclami concernenti i contenuti illegali. In particolare, si stabilisce che il *provider* di SN si doti di una procedura efficace, trasparente e permanente per la ricezione e la trattazione delle relative denunce, offrendo agli utenti un dispositivo facilmente riconoscibile e direttamente accessibile.

Nello specifico, la procedura deve consentire l'immediata presa in carico della denuncia, la verifica dell'illegalità del contenuto denunciato e la rimozione o il blocco del relativo accesso entro 24 ore dalla ricezione della denuncia, a meno che il social network abbia stipulato un diverso accordo con le autorità competenti. In ogni caso, si prevede che la rimozione o il blocco dell'accesso ai contenuti illegali avvenga entro 7 giorni dalla denuncia, termine superabile se la decisione sull'illiceità del contenuto dipende da falsa accusa o da altre circostanze fattuali; in tali casi, il *provider* può consentire all'utente di rispondere al reclamo prima della pronuncia della decisione. Il predetto termine può essere superato anche nel caso in cui, entro 7 giorni dalla ricezione del reclamo, il SN decida di delegare la decisione in materia a un'istituzione di autoregolamentazione riconosciuta ai sensi della legge (*cfr. oltre*) e concordare di accettarne le determinazioni.

La legge, dunque, richiede al *provider* di rimuovere o bloccare l'accesso a contenuti manifestamente illegali entro 24 ore e il contenuto illegale entro 7 giorni; in caso di mancato adempimento, il reato può essere sanzionato, ai sensi del par. 4, con una multa da cinquecentomila a cinque milioni di euro.

Il *provider* è tenuto a notificare al denunciante e all'utente ogni decisione resa in materia con le relative motivazioni. In caso di rimozione di contenuti illegali, il fornitore del servizio è,

altresì, tenuto alla conservazione del contenuto rimosso quale materiale probatorio per un periodo di 10 settimane.

La disposizione contiene un rinvio esplicito alla [Direttiva 2000/31/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), nonché alla [Direttiva 2010/13/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi («Direttiva sui servizi di media audiovisivi»).

Si stabilisce, infine, che il *management* del SN assicuri: il monitoraggio sulla gestione dei reclami attraverso controlli mensili; l'immediata rettifica di eventuali carenze organizzative in materia di reclami in entrata; la somministrazione di regolari corsi di formazione e aggiornamento professionale al personale preposto alla procedura di presa in carico e gestione dei reclami (almeno uno a semestre).

In base al par. 3, comma 6, un'istituzione è riconosciuta quale istituzione di autoregolamentazione ai sensi della legge in esame, se:

- ne è garantita l'indipendenza e l'esperienza degli analisti;
- dispone di adeguate strutture e garantisce analisi tempestive e comunque entro 7 giorni;
- dispone di norme procedurali che disciplinano l'ambito e la struttura dell'analisi, stabiliscono i requisiti delle reti sociali affiliate e la possibilità di riesaminare le decisioni;
- ha istituito un servizio reclami;
- è finanziata da *provider* di SN che garantiscano l'adeguatezza dei servizi, ferma restando la disponibilità all'ammissione di ulteriori fornitori, specie di reti sociali.

Il par. 4 (§ 4 *Bußgeldvorschriften*) reca le disposizioni concernenti le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi di legge. In base a tali disposizioni, gli obblighi si considerano violati laddove non venga presentata (o prodotta in modo incompleto o fuori dei tempi previsti, ovvero non pubblicata nelle forme prescritte o in tempo utile), la relazione sui reclami di cui al par. 2. Compie reato anche il soggetto obbligato che omette di fornire, correttamente o integralmente, la procedura per la trattazione dei reclami concernenti contenuti illegali pubblicati sui SN, presentati dagli organismi di reclamo o dagli utenti residenti o con sede legale in Germania. Sono, altresì, responsabili ai sensi di legge i soggetti obbligati che non provvedano al controllo sulla gestione dei reclami o al corretto monitoraggio, non rettifichino eventuali carenze organizzative o non offrano la prescritta formazione al personale impiegato nella relativa procedura. Viene, altresì, considerato punibile il soggetto obbligato che, in violazione del par. 5, ometta di nominare una persona autorizzata a ricevere il servizio in Germania, ovvero di nominare una persona in Germania autorizzata a ricevere richieste di informazione dalle autorità tedesche o che, in violazione del par. 5, comma 2, non risponda alle richieste di informazione mentre agisce quale rappresentante nazionale autorizzato a ricevere il servizio.

Il par. 5 (§ 5 *Inländischer Zustellungsbevollmächtigter*) concerne la disciplina dei soggetti autorizzati a ricevere il servizio nella Repubblica federale di Germania. Esso stabilisce che i *provider* di SN nominino una persona autorizzata a ricevere il servizio in Germania, prevedendo che tale informazione venga resa facilmente riconoscibile e direttamente accessibile sulla relativa piattaforma Internet. Al fine di consentire la ricezione delle richieste di informazioni provenienti dalle autorità tedesche, si dispone la nomina di un soggetto in Germania autorizzato a ricevere tali richieste, alle quali il rappresentante nazionale è tenuto a dare risposta entro 48 ore.

Infine il par. 6 (§ 6 *Übergangsvorschriften*) reca talune disposizioni transitorie. In particolare, si prevede che l'obbligo di presentazione della prima relazione sulla gestione dei reclami si riferisca al primo semestre 2018 e che le procedure di cui al par. 3 vengano introdotte entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in esame.

L'**articolo 2** modifica i paragrafi 14 e 15 della Legge sui Telemedia del 26 febbraio 2007 (*Telemediengesetz, TMG*), al fine di introdurre norme di conformità in materia di applicazione della legge in esame. In particolare, con l'introduzione delle sottosezioni 3-5 al par. 14, si prevede che il *provider* di SN possa, in casi individuali, fornire informazioni circa i dati degli abbonati in suo possesso, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario ai fini della tutela di diritti personali bisognevoli di protezione dalla violazione derivante dalla pubblicazione di contenuti illegittimi su piattaforme Internet.

Infine l'**articolo 3** disciplina l'entrata in vigore della legge.

A cura dell'Ufficio ricerche sulla legislazione comparata

L'ultima nota breve:

[*Lombardia e Veneto: i primi referendum sul regionalismo differenziato \(n. 187 - ottobre 2017\)*](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it